BStGer BB.2005.31 vom 24. Juni 2005

Bundesstrafgericht, 2005-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2005.31

FR: TPF BB.2005.31 du 24 juin 2005

IT: TPF BB.2005.31 del 24 giugno 2005

Regeste

Sequestro di conto bancario (65 PP)

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di edizione e seque- stro (art. 214 cpv. 2 PP).

E. 1.2

Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto, l'ordine di edizione e sequestro impugnato è datato 23 novembre 2004, ma il reclamante, dato il divieto di comunicazione imposto inizialmente dall'autorità inquirente, ne ha preso conoscenza, al più presto, il 3 maggio 2005, conseguentemente allo scritto del 2 maggio 2005 della banca R._____; interposto il 3 maggio 2005, il rimedio è pertanto tempe- stivo.

E. 2

Nella sua replica del 16 giugno 2005 il reclamante, preso atto della motiva- zione a suo dire esaustiva alla base del provvedimento coercitivo contesta- to, ha ritirato il proprio reclamo. Pertanto, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto, ciò che la Corte dei reclami penali si limita a costatare.

E. 3

Secondo l'art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù del rinvio previsto agli art. 245 PP e 40 OG, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statui- sce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato del- le cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l'esito della procedu- ra, l'autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell'incarto, a una valutazione sommaria della situazione antecedente il fat- to che ha messo fine al litigio. Se l'esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unicamente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudiziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a

carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedu- ra civile (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale fede- rale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.7).

Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d’oggetto in seguito al suo ritiro da parte del reclamante, il quale, durante la presente procedura, ha ritenuto sanata la violazione del suo diritto di essere sentito legata, a suo dire, all’insufficiente motivazione dell’ordine di edizione e sequestro del 23 no- vembre 2004. In questo ambito vi è da rilevare che le esigenze poste dal Tribunale federale per quanto attiene alla motivazione dell’ordine di seque- stro non sono severe. Infatti, il diritto di essere sentito è rispettato quando, nell’ordinare un sequestro, all’interessato è comunicato in che ambito e sul- la base di quali reati avviene tale misura (sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 1994, consid. 2b). La concretizzazione di tale principio non è sempre evidente: da una parte, se la motivazione è troppo succinta vi è il rischio, per la persona toccata dalla misura, di non disporre degli elementi indispensabili per avvalersi di un rimedio di diritto. D’altra parte, una moti- vazione dettagliata rischia di ledere il segreto istruttorio (cfr. L. MARAZZI, Sull’ordine di perquisizione e sequestro bancario, in Il Ticino e il diritto, Lu- gano 1997, p. 521). In concreto, l’ordine impugnato sembra soddisfare i re- quisiti minimi evocati dal Tribunale federale, ragione per la quale vi è da supporre che il gravame interposto dal reclamante, con ogni probabilità, sa- rebbe stato respinto (cfr. ugualmente in questo ambito la sentenza del Tri- bunale penale federale BE.2004.10 del 22 aprile 2005, consid. 3.1).

- 5 -

In virtù di quanto precede, le spese processuali sono poste a carico del re- clamante; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 500.--, importo già versato dal reclamante sotto forma di anticipo spese. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.